

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **0016024/P-/ Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 13097 dd. 22 aprile 2011**

allegato

Trieste, **10 maggio 2011**

Oggetto: Subingresso mortis causa – Eredi – Esercizio attività temporanea.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010, sia ancora ammesso l'esercizio temporaneo dell'attività da parte degli eredi, in carenza dei requisiti professionali prescritti, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, della legge regionale n. 29/2005 (*<<Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta ai sensi dei commi 2 e 3>>*).

Il dubbio nasce dal fatto che il richiamato decreto n. 59/2010, all'articolo 64, comma 4, si limita a sancire che *<<Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante>>*, nulla disponendo in ordine alla gestione provvisoria degli eredi.

In proposito, il MiSE, con la circolare n. 3635/C dd. 6 5 2010 (punto 6.3) ha chiarito che nel caso in cui *<<il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualificazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante l'imprevedibilità dell'evento, la scrivente ritiene ammissibile la continuazione dell'attività da parte dell'avente causa, ferma restando la necessità di acquisire il requisito della qualificazione. Si rammenta che, in tal caso, la scrivente ha già avuto modo di chiarire di ritenere ammissibile, come nel caso dell'attività di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche nel caso di specie, la possibilità di acquisizione del requisito professionale entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione (cfr. circolare 2.5.1999, n. 3467, punto 11.2).>>*.

Nella nota della scrivente, prot. n. 23008/P – /COM - 4.8. dd. 3 dicembre 2010¹ (pag. 2) è stata richiamata la risoluzione n. 129654/2010, dove il Ministero puntualizza che *<<in assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi*

¹ La nota è consultabile sul sito (macroarea: Quesiti vari; file: Decreto 59 2010 e LR 29 2005 quesiti vari): <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/economiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>.

impedimento di altro genere, l'attività debba riprendere entro un anno dall'acquisito del titolo>> sottolineandosi, inoltre, che <<la norma relativa ai termini da rispettare, in caso di subingresso in un'attività di vendita o di somministrazione, deve necessariamente essere omogenea su tutto il territorio nazionale (risultando, di conseguenza,) accoglibile la domanda di subingresso (...) presentata oltre il termine di 180 giorni, ma entro quello di 12 mesi dall'acquisto del titolo>>.

Ne deriva che, ferma restando la possibilità di effettuare la SCIA di subingresso *mortis causa* entro il termine di un anno dal decesso del *de cuius* (articolo 72, comma 2, della legge regionale n. 29/2005, fatta salva, comunque, l'eventuale proroga in caso di comprovata necessità), la gestione provvisoria, da parte degli eredi, non potrà superare il periodo dei sei mesi, alla luce di quanto sancito dal Ministero, nella citata circolare n 3635/C.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3772448
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it